



COMUNE DI DOUES
COMMUNE DE DOUES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE



REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2017

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Responsabilità
- Art. 3 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- Art. 5 Ammissione nella struttura cimiteriale

CAPO II - FERETRO

- Art. 6 Caratteristiche del feretro
- Art. 7 Chiusura del feretro

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 8 Durata della concessione
- Art. 9 Obblighi dei titolari della concessione di tombe in campo aperto
- Art. 10 Lapidi funerarie
- Art. 11 Inumazioni
- Art. 12 Tumulazioni
- Art. 13 Nicchie per cassette ossario/cinerario
- Art. 14 Criteri di assegnazione dei loculi e nicchie ossarie/cinerarie
- Art. 15 Tumulazioni provvisoria
- Art. 16 Ornamenti funebri

CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 17 Esumazioni ordinarie
- Art. 18 Esumazioni straordinarie
- Art. 19 Estumulazioni ordinarie
- Art. 20 Estumulazioni straordinarie
- Art. 21 Oggetti da recuperare
- Art. 22 Ossario comune
- Art. 23 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

CAPO V - SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 24 Tombe di famiglia

CAPO VI - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 25 Cremazione
- Art. 26 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
- Art. 27 Volontà sulla destinazione delle ceneri
- Art. 28 Conservazione delle ceneri
- Art. 29 Dispersione delle ceneri
- Art. 30 Cinerario comune

CAPO VII - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 31 Trasporti funebri
- Art. 32 Deposito d'osservazione ed obitorio
- Art. 33 Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
- Art. 34 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art. 35 Gestione del cimitero

CAPO VIII - AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

- Art. 36 Deroga delle distanze

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 Sanzioni
- Art. 38 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
- Art. 39 Informazione ai cittadini
- Art. 40 Entrata in vigore

PREMESSA

Il cimitero è di particolare rilevanza per la comunità locale e contribuisce a caratterizzare il comune. Rispecchia l'amore e la devozione per i defunti e i sentimenti religiosi e culturali della comunità. Il presente regolamento cimiteriale ha lo scopo di contribuire ad una gestione ed un utilizzo del cimitero nel rispetto dei sentimenti della collettività.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali di polizia mortuaria di Doues è tenuto in doppio esemplare su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Sono tenuti negli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune di DOUES:
 - l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.Presso il cimitero è tenuto in modo ben visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

- c) il feretro, l'inumazione in terra in campo comune o la cremazione per i defunti indigenti o morti in solitudine o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose;
 - d) il deposito delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il trasporto nell'ambito del Comune secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, da parte dei Vigili Urbani o sulla scorta di dichiarazione di indigenza effettuata dal Direttore di Ospizio quando trattasi di defunto ricoverato in vita presso l'Ospizio stesso.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe.

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Articolo 5 - Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
- a) decedute nel territorio del Comune di Doues;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
 - d) ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
2. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune o ex residenti o aventi legami di parentela nel Comune stesso.
3. L'ufficiale dello stato civile, in via eccezionale e per giustificati motivi, può autorizzare il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone in deroga ai commi precedenti.
4. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al responsabile del servizio di custodia, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO II - FERETRO

Articolo 6 - Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990 e DD.MM. 12/97 e 97/02.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

3. Per il cadavere di persona sconosciuta la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
4. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Articolo 7 - Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato ove la convenzione sia prevista da una legge della Regione Valle d'Aosta*, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta secondo quanto dispone in merito l'art. 9.7 della Circolare Ministero Sanità 24.06.1993 n. 24.
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 8 - Durata della concessione

1. La durata delle concessioni in sede di primo rilascio per le singole forme di sepoltura è la seguente:

a) tombe per l'inumazione in campo aperto	anni 30
b) nicchie per urne	anni 30
c) tumulazione	anni 30
d) tumulazione in tombe di famiglia	anni 99
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, *il numero di sepolture realizzabili o utilizzabili*;
 - b) la durata;
 - c) i/il concessionari/o;
 - d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - f) ai sensi del presente regolamento di polizia mortuaria è consentito procedere nella stessa sepoltura di una tomba in campo aperto ad una nuova inumazione se la profondità del feretro risulta essere di cm. 250, fatto salvo che siano trascorsi 15 anni dall'inumazione precedente, la durata della concessione sarà di 30 anni a partire dalla seconda inumazione;
 - g) la concessione per loculo o cellette ossarie/cinerarie può essere prorogata per 30 anni e, nel caso di mancata proroga di una concessione, la relativa celletta o loculo sarà nuovamente a disposizione dell'amministrazione comunale;
 - h) i titolari delle concessioni saranno avvisati per iscritto ed in tempo utile della scadenza della concessione, a condizione che il loro recapito sia noto. La proroga della concessione avviene mediante il versamento del relativo canone.

3. Più soggetti possono richiedere congiuntamente al Comune la concessione di un'area o di un manufatto, indicando la divisione dei posti.

Articolo 9 - Obblighi del titolari della concessione di tombe in campo aperto

Il titolare della concessione deve:

- a) allestire la sepoltura in modo dignitoso ed identificabile, eventualmente con allestimento di un monumento funerario;
- b) mantenere la tomba in uno stato ordinato e decoroso;
- c) corrispondere il canone previsto per la concessione;
- d) l'usuale tumulo compreso l'eventuale monumento funerario non può superare la lunghezza di 130 cm. e la larghezza di 70 cm.;
- e) la manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico;
- f) nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
- g) durante il periodo di vigenza della concessione ogni tomba in campo aperto può essere adornata con fiori, arbusti bassi e tappeti erbosi. E' invece vietato piantare alberi.
- h) i titolari della concessione sono obbligati dopo la dimissione di una tomba di rimuovere gli oggetti commemorativi entro 90 giorni. L'amministrazione comunale provvederà allo smaltimento dei rifiuti inerti con spese a carico del titolare della concessione.

Articolo 10 - Lapidi funerarie

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.
3. Il loculo, la celletta ossario/cineraria verrà consegnato al concessionario completo di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente. Non sono ammesse sostituzioni della lapide di marmo fornita.

Articolo 11 - Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione non rinnovabile.
3. E' consentito, in rif. all'art. 8 comma 2 paragrafo f) del presente regolamento, inumare in una fossa già occupata da feretro un secondo feretro. Gli oneri derivanti dalla seconda inumazione verranno corrisposti alla pari di un'inumazione ordinaria. Sono inoltre a carico del titolare tutte le opere che siano necessarie per rendere la tomba originaria pronta allo scavo della fossa. La durata della concessione sarà di 30 anni a partire dalla seconda inumazione.

4. E' consentita la possibilità di inumare massimo 2 cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. Gli oneri derivanti dall'inumazione di ulteriori cassette aggiunte successivamente al feretro verranno corrisposti alla pari di una nicchia ossario/cineraria. Sono altresì a carico del titolare tutte le opere necessarie all'inumazione delle cassette. In questo caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

Articolo 12 - Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario/cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi o in nicchie ossario/cinerarie sono oggetto alle dimissioni di concessione rinnovabile di ulteriori 30 anni su richiesta dei familiari.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R..
4. E' concesso collocare nel loculo cassette ossario/cinerarie fino a massimo 2, purché già occupate da feretro. Gli oneri comprensivi dell'apertura e chiusura del loculo derivanti dalla tumulazione di ulteriori cassette aggiunte successivamente al feretro verranno corrisposti alla pari di una celletta ossario/cineraria. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria del loculo.
5. E' altresì concesso collocare nella nicchia ulteriori cassette ossario/cinerarie. Gli oneri comprensivi dell'apertura e chiusura della nicchia derivanti dalla tumulazione di ulteriori cassette aggiunte sono oggetto di specifica voce nella tabella "Tariffe Servizio Cimiteriale". La durata della concessione sarà aggiornata a 30 anni dall'ultima tumulazione.

Articolo 13 - Nicchie per cassette ossario/cinerario

1. Una nicchia per urne può raccogliere, sempre che vi sia spazio, anche più cassette ossarie/cenerarie. La durata della concessione sarà aggiornata a 30 anni dall'ultima tumulazione.
2. Le cassette ossarie/cinerarie sono tumulate nelle apposite nicchie. E' possibile altresì inumare o tumulare fino al massimo 2 cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa o in un loculo, solamente se già occupata da feretro (in riferimento all'art. 11 comma 4 e art. 12 comma 4).
3. Le cassette ossarie/cinerarie possono essere tumulate nelle tombe di famiglia.
4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria.

Articolo 14 - Criteri di assegnazione dei loculi e nicchie ossarie/cinerarie

1. I loculi/nicchie vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
2. E' ammessa la concessione di loculi/nicchie, a persone in vita, residenti nel Comune, che non abbiano parenti entro il 3° grado, e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.

3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione di cellette ossario/cinerarie, per le quali verranno concesse nella zona preposta.
4. L'assegnazione viene stabilita dall'amministrazione comunale osservando i criteri di disponibilità, priorità e ordine progressivo alla data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione in uso dei loculi/nicchie non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Articolo 15 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - d) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
 - e) qualora si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Articolo 16 - Ornamenti funebri

1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 17 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo anni 30 dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
2. L'Amministrazione comunale quando ritiene opportuno, trascorso il tempo di concessione, informa i parenti al fine di permettere agli stessi di essere presenti all'atto dell'esumazione.

Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle ovvero cremarle e posizionarle in nicchie per cassette ossario/cinerarie con oneri a carico del concessionario. La durata di tale concessione è di 30 anni e la relativa tariffa viene stabilita nella tabella approvata con separato atto dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 18 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 30 anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Comune per cause straordinarie che necessitano traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare in tutto l'arco dell'anno le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, mentre tutte le altre seguono quanto dispone in proposito l'art. 84, comma 1 b) D.P.R. n. 285/90.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Articolo 19 - Estumulazioni ordinarie

1. L'Amministrazione comunale quando ritiene opportuno, trascorso il tempo di concessione o di rinnovo, informa i parenti al fine di permettere agli stessi di essere presenti all'atto dell'estumulazione.
2. L'estumulazione si esegue legittimamente alla scadenza della concessione del loculo ex art. 86 comma 1 del vigente Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285.
3. I costi relativi all'estumulazione da loculo e al conseguente trasporto e cremazione dei resti mortali sono carico del concessionario.
4. L'amministrazione comunale, se richiesto, potrà organizzare il trasporto e la cremazione per conto del concessionario; nel caso di estumulazione dopo i primi 30 anni, se richiesto, la fornitura della nicchia per cassetta ossaria/cineraria sarà a titolo oneroso ai sensi della tabella "Tariffe Servizi cimiteriali" allegata al presente regolamento.

Articolo 20 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno con l'osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 83, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990.
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Articolo 21 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia²⁴ al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.²⁴
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile del servizio di custodia,²⁴ che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
4. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 22 - Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Articolo 23 - Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/2003 con spese a carico del titolare della concessione.

CAPO V - SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 24 - Tombe di famiglia

Le tombe di famiglia sono monumenti funebri pensati per offrire ai membri di una stessa unità familiare la possibilità di condividere il medesimo luogo al momento della loro dipartita. A tal fine possono contenere un numero variabile di loculi per la tumulazione delle salme. La costruzione di tombe e cappelle di famiglia avviene solo

dopo l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi di legge. Ogni tecnica di realizzazione è complessa e articolata, basata sull'attenta analisi di materiali e finiture, necessari a rendere la struttura elegante ma al contempo duratura nel tempo. La precisa progettazione di un sistema di areazione naturale ben congeniato assicura una durata più lunga nel tempo.

Il Comune può concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia. La durata della concessione è di 99 anni (perpetue).

1. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario.
2. E' consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad esempio l'erede testamentario) nei confronti del concessionario secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Requisiti che deve avere il richiedente:

Il richiedente deve essere già concessionario di un'area cimiteriale.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) due copie dei disegni del progetto firmate dal concessionario e dal progettista in forma digitale e cartacea;
- b) copia dell'atto di concessione dell'area;
- c) computo metrico estimativo.

CAPO VI - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 25 - Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dal D.P.R. 285/1990, dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 26 - Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990 e della L. 130/2001.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 27 - Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.

2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 28 - Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà consegnata alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 del presente regolamento, previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa, con caratteristiche da concordare preventivamente con il Comune, in un area stabilita all'interno del cimitero.

Articolo 29 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - e) in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 del presente regolamento, o dal rappresentante legale

delle associazioni di cui alla lettera b del comma 2 dell'articolo 27 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

2. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
5. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa, con caratteristiche da concordare preventivamente con il Comune, in un area stabilita all'interno del cimitero.

Articolo 30 - Cinerario comune

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31 - Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, a condizione che si tratti di persone indigenti appartenenti a famiglie impossibilitate a sostenere la spesa, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via di urgenza e con l'onere dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco che deve essere consegnata al custode del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 26.

Articolo 32 - Deposito d'osservazione ed obitorio

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Il Comune, non avendo nel proprio cimitero strutture e locali idonei da destinare a sola necrosettoria individua tali locali presso le strutture adibite a tale scopo ed individuate dall'Amministrazione regionale.
7. L'utilizzo del deposito di osservazione dell'obitorio per funzioni proprie nei casi di salme di persone non residenti in esso, è a pagamento ed è determinato con tariffa stabilita dall'amministrazione Comunale.

Articolo 33 - Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia le seguenti operazioni cimiteriali:
 - a) esumazione straordinaria;
 - b) estumulazione straordinaria;
 - c) risanamento tombe.

Articolo 34 - Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 35 - Gestione del cimitero

1. L'Amministrazione comunale gestisce in piena autonomia il cimitero o può con proprio atto deliberativo provvedere ad una gestione indiretta tramite un gestore del servizio cimiteriale.
2. Il Gestore del Servizio Cimiteriale è responsabile della manutenzione dei cimiteri nonché dei servizi che in essi si svolgono ed in particolare:
 - a) per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nonché l'autorizzazione del Sindaco al trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - b) provvede alle operazioni di inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti;
 - c) fa eseguire alla ditta incaricata gli scavi delle fosse e provvede sia alle inumazioni che alle tumulazioni;
 - d) fa eseguire alla ditta incaricata le esumazioni e estumulazioni ordinarie e straordinarie, la traslazione delle salme, la raccolta dei resti mortali, regolati dal Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni dei capi XIV - XV - XVII del D.P.R. 285/90 redigendo, ad ogni operazione, apposito verbale;
 - e) fa eseguire alla ditta incaricata quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo, ad ogni operazione, apposito verbale;
 - f) sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
 - g) controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private dai concessionari;
 - h) vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri o ogni altro intervento di privati nei cimiteri siano debitamente autorizzati;
 - i) è tenuto a prendere o sollecitare tutte le iniziative necessarie per la puntuale attuazione del presente regolamento affinché sia garantito il buon andamento dei cimiteri; è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinategli dalle Autorità;
 - j) garantisce la pulizia dei locali dei cimiteri; sotto i loggiati, nei campi di inumazione e nei rispettivi vialetti. Garantisce la cura delle siepi e i prati con tagli periodici dell'erba;
 - k) non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
 - l) svolge inoltre tutte quelle incombenze per il regolare funzionamento del cimitero.

CAPO IX - AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 36 - Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale secondo quanto dispone l'art. 28 della legge 01.08.2002 n. 166.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 38 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 39 - Informazione ai cittadini

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini mediante affissione pubblica.

Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento comunale precedente e le modificazioni successive.

GLOSSARIO

Cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.

Camera mortuaria: il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.

Nicchia ossario: il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.

Cinerario comune: il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

Concessionario: il titolare della concessione.

Concessione cimiteriale: la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.

Cremazione: la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.

Deposito di osservazione: il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Estumulazione: il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.

Esumazione: il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.

Inumazione: il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.

Loculo: il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.

Nicchia cineraria: il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.

Obitorio: il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.

Ossario comune: il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Resto mortale: il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.

Sala per autopsie: il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltreché delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.

Salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.

Tomba di famiglia: la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.

Tumulazione: il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.